COMUNE DI LENOLA

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29 settembre 2016

Art. 1 - Competenze

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art.141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

La Commissione provvede al controllo sui locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale.

La Commissione esprime, nei casi previsti, un parere obbligatorio e non vincolante, in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene delle strutture e degli impianti.

Per la formulazione dei suoi pareri, la Commissione tiene conto della vigente normativa tecnica in materia di sicurezza degli spettacoli.

Si richiamano altresì le disposizioni contenute nel D.M. 19/08/1996 come modificato dal D.M. 18/12/2012, che disciplina la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Art. 2 - Composizione e nomina

La Commissione Comunale è nominata ogni tre anni con atto del Sindaco ed è composta così come previsto dall'art. 4 del DPR. 28.5.2001 N. 311

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato

- c) dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale, o da un medico dallo stesso delegato
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
- e) dal Comandante Provinciale Vigili del fuoco o suo delegato
- f) da un esperto in elettrotecnica

Possono inoltre essere nominati solo in caso di specifica richiesta da parte delle organizzazioni interessate:

- g) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo, designato dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello locale
- h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti delle imprese di spettacolo.

Tutte le deleghe di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) sono rilasciate in forma scritta dal delegante.

Il rappresentante degli esercizi locali di spettacolo è designato dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello locale, che abbiano fatto pervenire richiesta di partecipazione alla Commissione.

Le predette organizzazioni possono designare, congiuntamente, un unico rappresentante e il relativo sostituito.

Nel caso, invece, le designazioni siano effettuate singolarmente da ciascuna associazione, il loro rappresentante verrà scelto sulla base del curriculum presentato.

La nomina del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, qualora sia stata fatta richiesta, avviene, ove possibile, in seguito a designazione congiunta da parte delle rappresentanze locali.

La designazione dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori dipendenti è effettuata tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro della commissione o da un dipendente comunale, designato dal Presidente.

Art. 3 - Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente..

L'avviso di convocazione, contenente data e luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo, può essere inviato anche a mezzo fax, nonché, per via telegrafica, telematica, per telefono o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Della convocazione è sempre informato anche il richiedente, il quale ha diritto di essere sentito, personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega scritta, di assistere ai sopralluoghi e di presentare memorie ed osservazioni scritte attinenti al procedimento.

Art. 4 - Funzionamento

La Commissione si riunisce, per l'esame dei progetti relativi all'apertura, al trasferimento o alla modificazione di locali di spettacolo e di impianti sportivi ed all'allestimento di manifestazioni occasionali.

La Commissione effettua i sopralluoghi tenendo conto anche delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

Gli accessi della commissione sono preventivamente comunicati al destinatario del provvedimento finale.

Si riunisce, inoltre, ogniqualvolta si renda necessario per l'esame di altri progetti, con particolare riguardo a quelli relativi a manifestazioni occasionali e per l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

Il Segretario mette a disposizione di tutti i membri della Commissione le pratiche per l'eventuale consultazione preliminare.

Il parere della Commissione è sempre dato per iscritto.

La Commissione decide a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il parere contrario deve essere congruamente motivato.

Ciascun componente ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.

Di ogni seduta o sopralluogo deve essere redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti.

Le relative decisioni sono comunicate all'interessato.

Copia del verbale è tempestivamente inviata all'ufficio preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

L'ufficio tiene una raccolta annuale, in ordine cronologico, dei verbali della Commissione.

Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte, e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141/1° c. lettera e) del Regolamento di PS, il Presidente, sentita la Commissione, delega alcuni componenti, scelti, o di volta in volta, o, eventualmente in via generale.

Di essi fanno comunque sempre parte, a sensi dell'art. 141/bis del Regolamento di PS, i componenti indicati nel presente provvedimento con le lettere c) ed e); in mancanza del rappresentante dei Vigili del Fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno degli altri tecnici che fanno parte della Commissione, in qualità di membri effettivi, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

Alla designazione in via generale, si provvede in occasione della seduta di primo insediamento.

Art. 5 - Spese

Le spese per le ispezioni effettuate su richiesta dell'Autorità o dell'interessato sono a carico del conduttore del locale o dell'organizzatore della manifestazione occasionale.

A ciascun Commissario, se consentito dal rispettivo ordinamento professionale, può essere corrisposto un gettone di presenza nell'importo indicato dal decreto di nomina sindacale per ogni riunione o uscita della commissione stessa.

Nessun gettone è corrisposto ai dipendenti comunali che partecipano ai lavori della Commissione durante il normale orario di lavoro.